



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23783** del registro di segreteria, istruttoria n. 283/2023/VAL depositato in data 05 luglio 2024, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell'agente contabile esterno sig.ra **Cava Patrizia**, nata il 24/04/1968 a San Benedetto del Tronto (AP) (C.F. CVAPRZ68D64H769), gestore dell'appartamento privato autorizzato a svolgere attività ricettiva, corrente in San Benedetto del Tronto (AP), un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Comune di San Benedetto del Tronto del conto giudiziale inerente alla propria gestione per l'esercizio finanziario **2020**, disponendo, contestualmente, l'obbligo, a loro carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione dei conti medesimi.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.

	174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei	
	conti entro il termine predetto.	
	VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;	
	UDITI nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025, con l’assistenza	
	del Segretario dr.ssa Maria Grazia Mariani, il rappresentante del	
	Pubblico Ministero nella persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara e,	
	in difesa dell’agente contabile, l’avvocato Cataldi Maria Antonietta;	
	assente l’Amministrazione.	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto n. 158/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per	
	la resa del conto giudiziale sopra indicato.	
	Il Comune di San Benedetto del Tronto ha trasmesso la relativa	
	documentazione, tramite l’applicativo DAeD n. 70683 del 28 novembre	
	2024.	
	2. In data 27.02.2025, acquisita dalla Sezione giurisdizionale al n.79819,	
	l’agente Cava Patrizia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria	
	Antonietta Cataldi (c.f. CTLMNT70H53A462P; fax n.0736.257796) ed	
	elettivamente domiciliata nel di lei studio sito in Ascoli Piceno Corso	
	Vittorio Emanuele, 5 e presso il domicilio digitale	
	2	

mariaantonietta.cataldi@pecavvocatiap.it in forza di procura depositata telematicamente il 6.2.25, ha presentato memoria difensiva con la quale chiede l'archiviazione del procedimento o la conclusione dello stesso senza alcun addebito.

3. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere. Il difensore si associa alla suddetta richiesta.

4. Dalla disamina degli atti, i conti giudiziali depositati dall'agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell'organo di revisione interno.

5. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto *"....seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti."* (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31

	dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla	
	definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata	
	materia del contendere.	
	Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste	
	formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed	
	impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti	
	nell'ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve	
	procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con	
	pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.	
	Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente	
	giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.	
	PQM	
	La Corte dei conti	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche	
	definitivamente pronunciando	
	- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata	
	materia del contendere nei termini di cui in motivazione.	
	Nulla per le spese.	
	Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 19 marzo 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Depositato in segreteria il 21 marzo 2025	(Giuseppe Vella)
	Il funzionario amministrativo Maria Grazia Mariani - f.to digitalmente	f.to digitalmente
	4	